



hanno tra 19 e 25 anni; infine **291** elementi (**260** familiari di collaboratori e **31** di testimoni) hanno più di 60 anni.



Un ulteriore elemento da rilevare ai fini della statistica è lo stato civile dei titolari di programma di protezione: al 31 dicembre 2014 risultano coniugati **857** elementi (**822** collaboratori e **35** testimoni); conviventi **169** elementi (**155** collaboratori e **14** testimoni); celibi/nubili **159** elementi (**143** collaboratori e **16** testimoni); separati **64** elementi (**52** collaboratori e **12** testimoni); divorziati **34** elementi (**30** collaboratori e **4** testimoni); infine **5** elementi (**1** collaboratore e **4** testimoni) sono vedovi.

## STATO CIVILE AL 31/12/2014



Da ultimo, si segnala che nel nostro sistema tutorio sono inseriti **73** soggetti nati all'estero, di cui **12** con lo "status" di testimone e **20** di sesso femminile. Nell'ambito delle organizzazioni criminali operanti nel nostro territorio nazionale sono così ripartiti: **23** appartengono alla criminalità comune, **16** alla Camorra, **12** alla 'Ndrangheta, **6** alla Mafia, **6** alla Criminalità Organizzata Pugliese, **3** al Terrorismo eversivo ed infine i rimanenti **7** sono riconducibili ad altre organizzazioni.

In prevalenza si tratta di cittadini provenienti dagli **ex Paesi dell'Est** (**34** elementi provenienti da Romania, Albania, Polonia, Ucraina, Bulgaria, Slovacchia ed ex Jugoslavia); gli altri provengono dall'**Africa** (**14** elementi originari di Tunisia, Nigeria, Marocco, Algeria, Costa d'Avorio e Tanzania); dal **Centro-sud America** (**8** elementi originari di Argentina, Colombia, Paraguay, Repubblica Dominicana e Venezuela); dall'**Asia** (**un** cittadino pakistano, **un** cittadino cinese e **2** cittadini turchi); i restanti **13** provengono da Germania, Svizzera e Canada.

## **PARTE SECONDA**

### **IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TUTORIO**

## CAPITOLO I

### LE MISURE TUTORIE

#### *a) Le scorte*

Ai soggetti inseriti nel circuito tutorio viene garantita l'incolumità personale con una serie di misure che si concretizzano in: trasferimento in località protetta, accorgimenti tecnici di sicurezza presso le abitazioni e gli immobili di pertinenza degli interessati, accompagnamenti per i trasferimenti in comuni diversi da quello di residenza e, per i soggetti detenuti, modalità particolari di custodia negli istituti penitenziari e di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

Per quanto riguarda i servizi di scorta, il Capo della Polizia, al fine di rendere omogeneo l'istituto, ha emanato nel 2013 la circolare contenente le "Linee-guida relative alle procedure per l'applicazione delle misure a tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia" con lo scopo di riassumere ed uniformare i criteri procedurali in materia. In particolare è stato ribadito che l'esecuzione delle misure di tutela in favore dei soggetti ammessi alle speciali misure di protezione, siano essi collaboratori, testimoni o familiari, è demandata agli organi di polizia territorialmente competenti, che agiscono in collaborazione con i Nuclei Operativi di Protezione, i quali svolgono esclusivamente le attività necessarie all'assistenza ed al reinserimento sociale dei soggetti tutelati.

Alla scadenza del programma di protezione il Servizio Centrale di protezione segnala la fuoriuscita dal sistema tutorio del collaboratore o del testimone all'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale ed al Prefetto della provincia di residenza prescelta dall'interessato che, a sua volta, è tenuto a comunicare eventuali cambi di residenza e spostamenti.

Appare evidente che il momento di maggiore esposizione al rischio, sia per le persone protette che per gli operatori delle Forze di Polizia addetti alle scorte, si verifica in occasione dell'espletamento degli impegni di giustizia in località di origine. Nel semestre luglio-dicembre 2014 il Servizio Centrale di Protezione ha disposto **1984** servizi di scorta in tribunale per i **collaboratori** e **512** per i **testimoni**.




Al fine di ridurre i fattori di rischio per l'incolumità personale la normativa (art. 146 bis del D. LGS 28 luglio 1989 n. 271, recante le norme di attuazione del codice di procedura penale) prevede e disciplina la partecipazione al dibattimento a distanza, la cosiddetta "videoconferenza", mediante collegamento audiovisivo, alla presenza di un ausiliario designato dal giudice. Nel semestre in esame sono state disposte **1170** escussioni in videoconferenza per i **collaboratori** e **9** per i **testimoni**.

#### *b) I documenti di copertura*

In caso di trasferimento in località protetta, obbligatorio per i collaboratori e valutabile a seconda dei casi per i testimoni, la riservatezza sulle generalità e sul domicilio degli interessati viene mantenuta con la consegna dei documenti di copertura e, allorchè ritenuto necessario, l'attribuzione di nuove generalità ai sensi del D.L. 29 marzo 1993, n. 119.

Nel periodo luglio-dicembre 2014 sono state rilasciate **63** carte di identità, **317** tessere sanitarie e **21** patenti di guida con generalità di copertura e contestualmente si è provveduto al rilascio o al rinnovo di **1214** carte di identità, **43** passaporti e **1633** certificazioni di altra natura recanti le generalità reali dei titolari.



Al fine di consentire maggiori possibilità di mimetizzazione sono stati istituiti, d'intesa con gli Enti Locali, i cosiddetti "poli residenziali fittizi" che consistono nel trasferimento di residenza degli interessati presso un comune diverso da quello di residenza effettiva. Nel semestre in esame sono stati effettuati **311** trasferimenti di residenza presso i suddetti poli in uso al Servizio Centrale di Protezione.

I cittadini stranieri inseriti nel circuito tutorio possono risiedere e svolgere attività lavorativa nel nostro Paese grazie al permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (articolo 14 del D.P.R. 394/99, modificato dal D.P.R. 334/04), poiché la normativa vigente non consente l'assegnazione di un permesso di soggiorno recante generalità di copertura. La Questura territorialmente competente, d'intesa con la Direzione Centrale dell'Immigrazione, rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari previa dichiarazione del Servizio Centrale di Protezione attestante che il richiedente è sottoposto a misure tutorie.

Quando i soggetti tutelati sono esposti ad un grado di rischio particolarmente elevato possono richiedere la concessione, a norma del D. Lgs 119/93, del beneficio del cambiamento delle generalità, mediante il quale viene attribuita una nuova identità anagrafica. In applicazione del D.M. 161/2004 le posizioni soggettive e le risultanze del casellario giudiziario riferite alla vecchia identità vengono comunque travasate, con modalità riservate, sulla nuova identità al fine di non consentire agli interessati di eludere agli obblighi di legge. Tuttavia, occorre sottolineare che, pur trattandosi di un provvedimento a carattere definitivo, tale beneficio può essere revocato dalla Commissione Centrale, contestualmente al programma di protezione, in presenza di gravi violazioni commesse dai tutelati.

Nel periodo luglio-dicembre 2014 la Commissione Centrale non ha autorizzato alcun cambio di generalità e non sono stati consegnati documenti recanti la nuova identità.


Nel medesimo periodo sono stati firmati **10** decreti ministeriali di attribuzione delle nuove generalità, **10** decreti autorizzativi e **5** decreti di revoca, già deliberati in precedenza.

*c) La posizione giuridica dei collaboratori*

Come si è già potuto osservare, i detenuti inseriti nel circuito tutorio sono soggetti a modalità particolari di custodia sia a tutela della loro incolumità personale che per impedire che vengano in contatto con altri detenuti collaboratori.

Inoltre, essi possono richiedere al Tribunale di Sorveglianza di Roma, previo parere dell'Autorità Giudiziaria che ha proposto il programma di protezione, l'assegnazione al lavoro esterno, la concessione di permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione purchè il condannato abbia scontato almeno un quarto della pena o, in caso di condanna all'ergastolo, almeno 10 anni (legge 354/75, capo IV).

Nel secondo semestre del 2014, su un totale di 1203 collaboratori, **488** risultano in stato di libertà, **291** ristretti in istituti penitenziari e **424** beneficiari delle misure alternative alla detenzione.



## CAPITOLO II

### LE MISURE ASSISTENZIALI

#### *a) L'assistenza economica*

Oltre alle misure tutorie di cui si è ampiamente parlato nel capitolo precedente, l'inserimento nei programmi di protezione include una serie di benefici di natura economica a carico dello Stato che si concretizzano in: erogazione dei contributi mensili, nel caso in cui gli interessati siano impossibilitati a svolgere attività lavorativa; pagamento dei canoni di locazione dei domicili protetti; pagamento delle spese per le sistemazioni alloggiative provvisorie, per i trasferimenti per motivi di sicurezza e per esigenze di giustizia, per l'assistenza legale nei procedimenti in cui gli interessati rendono testimonianza; rimborso delle spese sanitarie, scolastiche e universitarie; concessione di somme "una tantum" per necessità di varia natura.

Nel semestre in esame l'adempimento di tali oneri ha comportato per il Servizio Centrale di Protezione un esborso ammontante complessivamente a € **46.648.441,29**, cifra, di poco superiore alla spesa complessiva rilevata nel semestre precedente (€ 42.077.595,20).

La priorità è stata data, come di consueto, al pagamento dei canoni di locazione degli appartamenti in uso ai tutelati con € **22.013.219,06** (che incide per il **47,19%** sulla spesa complessiva); seguono i contributi mensili per i tutelati con € **14.920.319,27** (il **31,99%**); le spese per l'assistenza legale con € **3.074.287,63** (il **6,59%**); il pagamento delle capitalizzazioni delle misure assistenziali con € **2.082.367,35** (il **4,46%**), le spese varie con € **1.786.516,67** (il **3,83%**); il pagamento delle fatture per la sistemazione provvisoria in albergo con € **1.217.505,78** (il **2,61%**); le spese per i trasferimenti con € **594.142,19** (l'**1,27%**); l'assistenza sanitaria con € **594.064,86** (l'**1,27%**); infine le spese di giustizia ammontano ad € **366.018,48** (lo **0,79%**).



<b>SPESE 2° SEMESTRE 2014</b>		
	<b>EURO</b>	<b>PERCENTUALE</b>
<b>LOCAZIONI</b>	<b>22.013.219,06</b>	<b>47,19</b>
<b>CONTRIBUTI MENSILI</b>	<b>14.920.319,27</b>	<b>31,99</b>
<b>ASSISTENZA LEGALE</b>	<b>3.074.287,63</b>	<b>6,59</b>
<b>CAPITALIZZAZIONI</b>	<b>2.082.367,35</b>	<b>4,46</b>
<b>VARIE</b>	<b>1.786.516,67</b>	<b>3,83</b>
<b>ALBERGHI</b>	<b>1.217.505,78</b>	<b>2,61</b>
<b>ASSISTENZA SANITARIA</b>	<b>594.064,86</b>	<b>1,27</b>
<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>594.142,19</b>	<b>1,27</b>
<b>SPESE DI GIUSTIZIA</b>	<b>366.018,48</b>	<b>0,79</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>46.648.441,29</b>	

Occorre sottolineare che l'incremento della spesa è strettamente legato al numero elevato di persone sotto tutela e che soltanto l'oculata gestione delle risorse finanziarie a disposizione ha evitato la paralisi gestionale del sistema (come si vedrà nel capitolo sul contenimento della spesa).

*b) L'assistenza sanitaria*

I destinatari di misure tutorie possono accedere alle prestazioni mediche offerte dal Servizio Sanitario Nazionale mediante tessera sanitaria, eventualmente recante generalità di copertura, oppure, qualora ciò non sia possibile, possono presentare istanza di rimborso alla Sezione Assistenza Sanitaria del Servizio Centrale di Protezione, composta da due medici della Polizia di Stato e da personale di supporto. Nel periodo luglio-dicembre 2014 sono state esaminate **1786** istanze di rimborso per l'acquisto di farmaci e prestazioni specialistiche.

Inoltre, il personale della suddetta Sezione Sanitaria ha provveduto alla conversione di **22** cartelle cliniche con nominativi di copertura e **29** verbali di invalidità civile necessari al proseguimento ed alla certificazione delle cure in regime di protezione o in previsione della fuoriuscita dal programma di protezione, ed infine alla conversione delle documentazioni vaccinali dei figli dei soggetti tutelati.

Infine, come previsto dalla cosiddetta “Prassi Applicativa” i medici del Servizio Centrale di protezione sono chiamati a fornire, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, pareri circa la compatibilità carceraria dei collaboratori e l’idoneità a comparire in giudizio. Nel semestre in esame sono state effettuate presso la sede di Roma **9** visite aventi carattere medico legale.

*c) L’assistenza psicologica*

La Sezione Assistenza Psicologica del Servizio Centrale di Protezione, costituita da 3 Direttori Tecnici Capo Psicologi della Polizia di Stato e da personale di supporto, organizza e svolge attività di assistenza e, in casi particolari, sostegno diretto nei confronti dei testimoni, dei collaboratori di giustizia e dei loro nuclei familiari.

Nel secondo semestre del 2014 si sono svolte **17** missioni nel territorio nazionale nel corso delle quali gli psicologi hanno incontrato complessivamente **57** tutelati, di cui **14** minori. Presso le sedi di Roma si sono svolti colloqui con **29** tutelati in totale, di cui **6** minori.

Il contatto diretto con la popolazione protetta ha consentito di evidenziare che la fase che incide maggiormente nel disagio psicologico, soprattutto dei minori, è quella dell’allontanamento dalla località di origine poiché è caratterizzata da incertezza e provvisorietà sia per quanto concerne la collocazione fisica dei tutelati che per le prospettive future. In ragione di queste osservazioni e delle indicazioni fornite dalla Commissione Centrale, sono state modificate e rese operative a partire dal mese di ottobre 2014, le procedure di assistenza psicologica ai soggetti ammessi al piano provvisorio di protezione, che avranno la possibilità di avvalersi della consulenza degli psicologi del Servizio Centrale di Protezione.

Nello specifico, in sede di redazione dell’intervista tecnica, che precede il trasferimento in località protetta, i soggetti maggiorenni potranno sottoscrivere la richiesta di colloquio psicologico e fornire il consenso al trattamento dei dati esclusivamente ai fini assistenziali. All’atto del primo trasferimento in località protetta, coloro che avranno

fornito l'assenso al colloquio potranno incontrare gli psicologi che, sulla base delle necessità rilevate, forniranno una relazione alla sezione operativa ed al N.O.P. competente con le indicazioni degli interventi ritenuti necessari.

Nei primi tre mesi di operatività delle nuove procedure sono stati contattati oltre **130** soggetti e per coloro che hanno fornito l'assenso sono stati attivati i colloqui di "*counseling*".

Tuttavia, occorre sottolineare che la presa in carico diretta dei casi da parte degli psicologi del Servizio Centrale di Protezione non è ipotizzabile sia per l'ingente numero dei soggetti sotto protezione, sia per garantire una maggiore specificità negli interventi terapeutici.

Per tale ragione è sempre attiva, anche per il tramite dei Nuclei Operativi di Protezione, la rete di contatti ormai consolidati e capillarmente diffusi sul territorio, con specialisti e strutture del Sistema Sanitario Nazionale e di altri centri operanti in regime di convenzione al fine di fornire alla popolazione protetta un'offerta specialistica diversificata, e comunque in grado di preservare i profili di sicurezza.

La sezione Assistenza Psicologica, di concerto con la sezione operativa ed il N.O.P. competente, provvede ad individuare in località protetta le figure professionali più adatte al fine di garantire la continuità terapeutica dei trattamenti.

Analogamente, in caso di richiesta di intervento psicologico da parte dei tutelati, la ricerca della struttura e della figura professionale più idonea avviene tramite il N.O.P. previo il parere degli psicologi del Servizio Centrale di Protezione che, a tal fine, hanno approntato un questionario da sottoporre ai tutelati avente lo scopo di acquisire informazioni dettagliate sulle problematiche e/o i disagi evidenziati.

Infine, nel caso in cui siano gli operatori del N.O.P. a segnalare problematiche di carattere psicologico dei tutelati, gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione si attivano per proporre agli interessati l'accredito specialistico presso le strutture della località di residenza, oppure, nell'eventualità di rifiuto di intervento sanitario, intervengono




direttamente al fine di valutare le esigenze specifiche degli interessati ed indirizzarli verso le strutture più idonee.

Infine, è proseguita la collaborazione con altri centri e strutture della Polizia di Stato, nell'ottica di ottimizzare ed aggiornare le modalità di azione sia in ambito di formazione che in ambito terapeutico.


#### d) I minori

Come già osservato nel capitolo precedente, la fascia di popolazione protetta più consistente dal punto di vista numerico è quella dei minori. Alla data del 31.12.2014, risultano destinatari di misure tutorie **2049** familiari minorenni, a cui bisogna aggiungere **un** minore titolare di programma con lo *status* di testimone.




(297 familiari di collaboratori e 20 di testimoni).

Nella fascia d'età tra 0 e 5 anni risultano compresi **448** bambini (432 familiari di collaboratori e 16 di testimoni); nella fascia tra 6 e 10 anni ne risultano **629** (596 familiari di collaboratori e 33 di testimoni); nella fascia tra 11 e 15 anni sono compresi **655** ragazzi (622 familiari di collaboratori e 33 di testimoni); infine, la fascia tra 16 e 18 anni include **317** giovani





Il benessere psicologico ed il reinserimento sociale dei minori è oggetto di particolari cure ed attenzioni da parte del Servizio Centrale di Protezione che, prima di tutto opera affinché tutti i ragazzi possano accedere all'istruzione di ogni ordine e grado. Nel periodo luglio-dicembre 2014 si sono registrate **87** nuove iscrizioni alla scuola materna, **163** alla scuola elementare, **146** alla scuola media, **135** alle scuole superiori e **7** immatricolazioni universitarie.



A questo bisogna aggiungere l'impegno costante degli psicologi del Servizio nel monitoraggio e nell'assistenza di questa fascia di popolazione, ampiamente descritto nel paragrafo precedente. L'osservazione del comportamento dei minori ha evidenziato che la fase di maggior impatto sul piano psicologico risulta essere quella riferibile al periodo di inserimento nelle misure tutorie, quando si verifica l'allontanamento dalla località di origine.

*e) Il reinserimento socio-lavorativo*

Il programma di protezione non può avere una natura esclusivamente assistenziale, in quanto ha una scadenza legata alla cessazione degli impegni di giustizia ed all'attenuarsi dell'esposizione al pericolo. Questo fa sì che il Servizio Centrale di Protezione, con l'ausilio dei Nuclei Operativi di Protezione, sia costantemente attivo nella ricerca di opportunità lavorative per i soggetti tutelati, facendosi carico, attraverso la Sezione Lavoro appositamente istituita, di predisporre la documentazione necessaria.

Appare evidente, tuttavia, che il reinserimento socio-lavorativo non costituisce un obiettivo di facile attuazione poiché, specie per quanto concerne i collaboratori di giustizia, non esistono canali preferenziali per l'assunzione ed inoltre la maggior parte di essi rientra in fasce d'età medio alte e con scarse competenze professionali ed esperienze lavorative.

Inoltre, è opportuno precisare che l'accesso all'impiego è particolarmente problematico per i tutelati in possesso di documenti di copertura perché tale documentazione non consente, per esempio, l'apertura di un conto corrente per l'accredito degli emolumenti e, per ovvie ragioni di sicurezza, non è possibile comunicare la residenza fittizia anche per le eventuali visite fiscali. Ne consegue la tendenza, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di sicurezza, ad autorizzare i soggetti tutelati a lavorare con i documenti recanti le identità reali. Nel periodo luglio- dicembre 2014 hanno reperito un'occupazione complessivamente **44** persone.

Il D.M. 13.05.2005 n. 138, approvato in esecuzione dell'art. 13, comma 8, della legge 82/91, stabilisce le misure per la conservazione del posto di lavoro: se dipendenti pubblici, i **collaboratori** di giustizia possono essere collocati in aspettativa non retribuita mentre i **testimoni** hanno diritto al versamento degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione di provenienza; se dipendenti privati i tutelati conservano il posto di lavoro con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio. Nel semestre in esame hanno beneficiato del collocamento in aspettativa **6** soggetti tutelati.

Inoltre i dipendenti pubblici possono chiedere l'assegnazione in via temporanea ad altra sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza oppure, laddove ciò non fosse possibile, il distacco o il comando presso altra Amministrazione o Ente Pubblico. I dipendenti privati possono richiedere il trasferimento presso un'altra sede, qualora esistente, della medesima azienda; in ogni caso il Servizio Centrale di Protezione provvede a rimborsare agli interessati l'importo dei contributi volontari versati agli enti previdenziali relativi al periodo in cui non hanno potuto svolgere attività lavorativa. Nel secondo semestre 2014 non sono stati effettuati trasferimenti presso altra sede di lavoro.

Oltre al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha introdotto l'obbligatorietà del collocamento con precedenza per i soli testimoni di giustizia nella Pubblica Amministrazione, in questo semestre è stata promulgata dalla Regione Sicilia la legge 26 agosto 2014, n. 22, recante benefici in favore dei testimoni di giustizia che ha portato alla stipula di un protocollo d'intesa tra la Commissione Centrale e la stessa Regione Sicilia con il quale sono state individuate le modalità operative per dare attuazione al dettato normativo.

Ciononostante, si sottolinea che tale provvedimento, riferendosi esclusivamente ai testimoni di giustizia, non rappresenta la soluzione al problema occupazionale. Attualmente, i risultati migliori ai fini del reinserimento socio-lavorativo sono stati prodotti con la capitalizzazione delle misure assistenziali (art. 10, comma 15 del D.M. 23.04.2004, n.161), con la quale i beneficiari, presentando un concreto e documentato progetto lavorativo, previo parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria proponente, possono porre le basi per il raggiungimento dell'autonomia economica. Nel secondo semestre del 2014, la Commissione Centrale ha deliberato la fuoriuscita dal circuito tutorio con capitalizzazione in favore di **51** collaboratori di giustizia e **4** testimoni.

### CAPITOLO III

#### LA REVOCA DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE

Come si è visto nel capitolo precedente, i programmi di protezione hanno una naturale scadenza legata alla cessazione degli impegni processuali dei titolari ed al venir meno dell'esposizione al rischio. Tuttavia, costituiscono causa di revoca delle misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti al momento della sottoscrizione del programma e la commissione di delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale.

Il Servizio Centrale di Protezione svolge la sua attività di controllo segnalando alla Commissione Centrale tutti gli eventuali comportamenti contrari allo "status" di persona protetta tenuti dagli interessati. Nel semestre luglio-dicembre 2014 sono state inviate alla Commissione **69** segnalazioni, di cui **11** si riferiscono a reati, riguardanti **45** soggetti.

La Commissione delibera l'eventuale revoca delle misure tutorie al termine di una complessa istruttoria, che include l'acquisizione dei pareri dell'Autorità Giudiziaria proponente e della Direzione Nazionale Antimafia. Nel semestre in esame sono stati emessi complessivamente **5** provvedimenti di revoca per violazioni al codice comportamentale nei confronti di **un** testimone e **4** collaboratori.

I soggetti interessati da tali provvedimenti possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica della delibera della Commissione, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto impugnato che rimane sospeso unicamente nelle more dei termini di presentazione del ricorso e della pronuncia cautelare del giudice amministrativo, nel caso in cui venga presentata istanza di sospensione cautelare (legge 205/2005 e D.Lgs 104/2010). Nel secondo semestre 2014 sono stati presentati **7** ricorsi avverso delibere di revoca del programma di protezione.